

REPERTORIO N. 108.400

RACCOLTA N. 13.224

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno ventisei del mese di aprile.

In Roma, Viale Gioacchino Rossini n. 26.

(Roma, 26 aprile 2010)

Avanti a me **dott. Giuseppe Bruno** Coadiutore temporaneo giusta

delibera consiliare del 14 aprile 2010 del Notaio **ANGELO GA-**

GLIONE di Roma, con studio in Viale Gioacchino Rossini n. 26,

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,

Velletri e Civitavecchia, sono presenti i signori:

- **PAGE** (cognome) **AMI LENTINI** (nome), nata a Norwalk, Connec-

ticut (U.S.A.) il 29 settembre 1958, residente in Roma, Via

Cavour n. 246, cittadina statunitense che dichiara di cono-

scere e parlare la lingua italiana; di avere il seguente nu-

mero di codice fiscale: PGA MLN 58P69 Z404P; di essere resi-

dente in Italia ove sopra e di essere titolare della Carta

d'Identità n. AM7313993 rilasciata dal Comune di Roma il 22

dicembre 2005 e della Carta di Soggiorno per Stranieri a tem-

po indeterminato n. A023496, rilasciata il 9 aprile 2003 dal-

la Questura di Roma;

- **NANNI ANDREA**, nato a Roma il 17 novembre 1976, cittadino i-

taliano che dichiara di avere il seguente numero di codice

fiscale: NNN NDR 76S17 H501H e di essere residente in Amatri-

ce (RI) Fraz. San Tommaso n. 30.

Detti comparenti, della cui identità personale io Coadiutore sono certo, con il presente atto convengono quanto segue:

PARTE PRIMA - COSTITUZIONE

ARTICOLO PRIMO

E' costituita tra i summenzionati Comparenti una Associazione senza fine di lucro denominata:

"ASSOCIAZIONE ITALIANA HOME STAGER"

ARTICOLO SECONDO

L'associazione ha sede in Milano, Via Appiani n. 5 e durata fino al 31 dicembre 2100.

ARTICOLO TERZO

L'Associazione, per il perseguimento dei fini di utilità sociale generale, promuove e favorisce rapporti economici, persegue finalità culturali e formative nel campo immobiliare, dell'arredamento d'interni, dell'architettura, della comunicazione e del marketing, realizzando a tal fine studi e ricerche, anche attraverso elaborazione ed attuazione di programmi associativi di particolare rilevanza sociale, nell'ottica di dar vita ad uno spirito di categoria che promuova una maggiore visibilità e conoscenza dell'attività di valorizzazione delle proprietà immobiliari, migliorandone l'immagine in modo da favorirne la vendita o la locazione nel tempo più breve ed alle migliori condizioni (Home Staging).

L'Associazione intende collaborare con le altre organizzazioni, nazionali ed internazionali, sia pubbliche che private,

per la realizzazione delle proprie finalità ed è aperta, tenuto conto della specifica loro esperienza, a forme di collaborazione esterna con altre associazioni interessate all'attività associativa.

Al fine dello svolgimento dell'attività associativa, l'Associazione potrà:

- organizzazione seminari e congressi volti a valorizzare e sviluppare il know-how culturale relativo alle attività associative;

- prestare collaborazioni alle iniziative scientifiche nazionali ed internazionali riconducibili all'oggetto dell'Associazione;

- pubblicare atti, monografie, periodici concernenti l'oggetto dell'Associazione ed esclusa la stampa di quotidiani;

- incrementare e facilitare i rapporti tra i Soci e gli Enti scientifici, Autorità e Amministrazioni statali e locali in tutte le parti del mondo, in relazione alle attività di studio e di ricerca intraprese dai Soci stessi;

- organizzare corsi ed occasioni di formazione che promuovano coerentemente con i principi espressi dal presente Statuto la conoscenza e valorizzazione delle attività associative nel mondo della cultura;

- promuovere progetti di investimento di studio e ricerca ovunque nel mondo sugli argomenti sopra indicati.

L'Associazione perseguirà tali obiettivi in collaborazione

con tutti gli organismi, enti, associazioni e/o istituti nazionali sopramenzionati che appaiano in grado di supportare adeguatamente la propria attività e di fornire i necessari strumenti operativi utili al raggiungimento dei propri scopi e che si occupino direttamente e/o indirettamente dalla promozione dell'Associazione.

ARTICOLO QUARTO

L'amministrazione dell'associazione spetta ad un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) membri. Per il primo triennio dalla data del presente atto, il Consiglio Direttivo viene così costituito:

- **PAGE AMI LENTINI**, sopra generalizzata (Presidente);
- **NANNI ANDREA**, sopra generalizzato (Segretario e Tesoriere).

ARTICOLO QUINTO

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'associazione durante il primo anno viene determinata in euro 900,00 (novecento virgola zero zero).

Il patrimonio iniziale dell'associazione ammonta ad euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero).

ARTICOLO SESTO

L'associazione è retta dallo Statuto composto da 20 (venti) articoli che integralmente trovasi trascritto nella seconda parte del presente atto.

SECONDA PARTE - STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita un'Associazione senza fini di lucro denominata:

"ASSOCIAZIONE ITALIANA HOME STAGER"

L'Associazione ha sede in Milano, Via Appiani n. 5 e durata fino al 31 dicembre 2100.

ARTICOLO 2

L'Associazione intende svolgere ogni attività nell'osservanza delle leggi che regolano e tutelano, in ogni loro scopo e fine, la vita delle Associazioni.

ARTICOLO 3

L'Associazione, per il perseguimento dei fini di utilità sociale generale, promuove e favorisce rapporti economici, persegue finalità culturali e formative nel campo immobiliare, dell'arredamento d'interni, dell'architettura, della comunicazione e del marketing, realizzando a tal fine studi e ricerche, anche attraverso elaborazione ed attuazione di programmi associativi di particolare rilevanza sociale, nell'ottica di dar vita ad uno spirito di categoria che promuova una maggiore visibilità e conoscenza dell'attività di valorizzazione delle proprietà immobiliari, migliorandone l'immagine in modo da favorirne la vendita o la locazione nel tempo più breve ed alle migliori condizioni (Home Staging).

L'Associazione intende collaborare con le altre organizzazioni, nazionali ed internazionali, sia pubbliche che private, per la realizzazione delle proprie finalità ed è aperta, tenuto conto della specifica loro esperienza, a forme di colla-

	borazione esterna con altre associazioni interessate all'attività associativa.	
	Al fine dello svolgimento dell'attività associativa, l'Associazione potrà:	
	- organizzazione seminari e congressi volti a valorizzare e sviluppare il know-how culturale relativo alle attività associative;	
	- prestare collaborazioni alle iniziative scientifiche nazionali ed internazionali riconducibili all'oggetto dell'Associazione;	
	- pubblicare atti, monografie, periodici concernenti l'oggetto dell'Associazione ed esclusa la stampa di quotidiani;	
	- incrementare e facilitare i rapporti tra i Soci e gli Enti scientifici, Autorità e Amministrazioni statali e locali in tutte le parti del mondo, in relazione alle attività di studio e di ricerca intraprese dai Soci stessi;	
	- organizzare corsi ed occasioni di formazione che promuovano coerentemente con i principi espressi dal presente Statuto la conoscenza e valorizzazione delle attività associative nel mondo della cultura;	
	- promuovere progetti di investimento di studio e ricerca ovunque nel mondo sugli argomenti sopra indicati.	
	L'Associazione perseguirà tali obiettivi in collaborazione con tutti gli organismi, enti, associazioni e/o istituti nazionali sopramenzionati che appaiano in grado di supportare	

adeguatamente la propria attività e di fornire i necessari strumenti operativi utili al raggiungimento dei propri scopi e che si occupino direttamente e/o indirettamente dalla promozione dell'Associazione.

ARTICOLO 4

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che intendono partecipare al raggiungimento dei suoi scopi, sia che si tratti di persone fisiche, di persone giuridiche, o di enti privati e/o pubblici, nazionali ed internazionali, purchè la domanda di ammissione sia accolta dagli organi statutari a ciò demandati.

Tra gli aderenti vanno distinti i Soci: Fondatori, Ordinari, Temporanei, Sostenitori, Onorari o Benemeriti.

Ad esclusione dei soci Fondatori, per tutte le altre categorie, l'ammissione dell'associato, nelle rispettive qualifiche, sarà determinata dal Consiglio Direttivo, in base ai criteri che lo stesso stabilirà.

Sono **Soci Fondatori** le persone fisiche e/o giuridiche che abbiano sottoscritto l'atto costitutivo ovvero coloro che, avendo contribuito in maniera significativa alle affermazioni dell'Associazione, saranno accertati come tali dal Consiglio Direttivo.

Sono **Soci Ordinari** le persone fisiche e/o giuridiche che facciano richiesta di adesione agli organi preposti e siano ammessi a far parte dell'associazione.

	Sono Soci Temporanei le persone fisiche e/o giuridiche che	
	intervengano nell'associazione soltanto per partecipare a ta-	
	lune specifiche attività e/o iniziative. La qualità di Socio	
	Temporaneo dura il tempo strettamente necessario per la par-	
	tecipazione alla specifica attività e/o iniziativa per la	
	quale è stata assunta e cessa automaticamente con il termine	
	della stessa.	
	Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche che	
	desiderino sostenere con la propria azione o con particolari	
	contributi l'attività dell'associazione.	
	Sono Soci Onorari o Benemeriti le persone fisiche che per la	
	loro immagine e per l'impegno profuso nell'associazione l'a-	
	lutino nel perseguimento dei propri obiettivi.	
	ARTICOLO 5	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal contributo	
	originario dei Soci Fondatori; dalle quote di iscrizione ed	
	associative annuali; dal contributo volontario dei Soci e dai	
	contributi, lasciti, donazioni ed elargizioni di persone fi-	
	siche e/o giuridiche, pubbliche o private; dai proventi deri-	
	vanti dall'espletamento dei propri compiti istituzionali.	
	I Soci devono sottoscrivere una quota associativa d'iscrizio-	
	ne all'Associazione e sono tenuti successivamente al versa-	
	mento di una quota associativa annuale.	
	Gli importi della quota associativa di iscrizione e della	
	quota annuale sono fissati annualmente dal Consiglio Diretti-	

vo.

ARTICOLO 6

La qualifica di Socio ed i conseguenti diritti di partecipazione alle attività sociali, si perde per dimissioni e per esclusione.

L'esclusione può essere deliberata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, qualora l'associato metta in atto comportamenti contrari al perseguimento dei fini sociali o contrari allo Statuto, nonché per motivi di indegnità morale, o per condanne penali per reati che offendano la pubblica morale o che compromettano la salvaguardia e la tutela delle istituzioni democratiche.

Gli associati che risultino morosi nel pagamento della quota associativa annuale verranno considerati tacitamente dimissionari perdendo ogni prerogativa ed ogni beneficio determinato dalla appartenenza all'Associazione.

ARTICOLO 7

Sono organi dell'Associazione:

- l'**Assemblea Generale dei Soci**,
- l'**Assemblea dei Soci Fondatori**,
- il **Consiglio Direttivo**,
- il **Presidente** ed il **Vice Presidente**,
- il **Segretario-Tesoriere**.

ARTICOLO 8

L'Assemblea Generale dei Soci:

	- fissa le direttive generali dell'attività dell'Associazione	
	discutendo ed approvando la relazione del Presidente dell'As-	
	sociazione sull'attività svolta e sugli indirizzi generali	
	delle attività da svolgere;	
	- valuta l'impegno dell'Associazione nei campi di attività i-	
	stituzionale;	
	- formula adeguate e motivate raccomandazioni che indirizzino	
	l'attività dell'Associazione;	
	- sollecita e stimola iniziative ed interventi dell'Associa-	
	zione nei settori e per i problemi ritenuti di rilevante im-	
	portanza sociale.	
	L'Assemblea generale dei soci si riunisce in via ordinaria o-	
	gni tre anni su convocazione del Presidente dell'Associazione,	
	con preavviso di almeno quindici giorni.	
	In via straordinaria, l'Assemblea può essere convocata, con	
	preavviso di dieci giorni, dal Presidente dell'Associazione	
	ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta scritta e	
	motivata della maggioranza di due terzi dei componenti del	
	Consiglio Direttivo.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente	
	dell'Associazione.	
	In caso di loro impedimento, l'Assemblea eleggerà tra i mem-	
	bri del Consiglio Direttivo un Consigliere che fungerà da	
	Presidente.	
	Il compito di Segretario della riunione sarà esercitato dal	

Segretario dell'Associazione o - in sua assenza - da un Socio eletto dall'Assemblea.

L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente dell'Associazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci sarà inviato per fax e/o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della prima convocazione, presso il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica che sarà cura di ciascun associato comunicare all'associazione; esso conterrà inoltre la data della seconda convocazione e l'ordine del giorno della Assemblea.

ARTICOLO 9

La funzione di controllo del rispetto delle idee che hanno ispirato la nascita dell'Associazione è svolta dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

Essa si riunisce una volta all'anno su convocazione del Presidente o del Vice Presidente, o comunque quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci fondatori.

Nomina il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Delibera sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo presentati dal Consiglio Direttivo.

Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione.

Delibera lo scioglimento dell'Associazione.

Approva eventuali regolamenti interni proposti dal Consiglio

Direttivo.

L'Assemblea dei Soci Fondatori delibera a maggioranza assoluta dei Soci Fondatori in prima convocazione ed in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 10

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da due a cinque, che possono essere eletti anche tra i non soci, e rimane in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

Il Consiglio Direttivo, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci Fondatori, elegge nella sua prima riunione il Presidente, eventualmente il Vice Presidente, ed il Segretario-Tesoriere, scelti tra i membri stessi del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente dell'Associazione o, in caso di loro impedimento o assenza, da un membro del Consiglio nominato volta per volta.

Il Consiglio Direttivo adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo promuove e controlla l'attività e la realizzazione delle finalità dell'Associazione nel rispetto delle indicazioni e delle raccomandazioni espresse dalla Assemblea dei Soci; decide sulle domande di ammissione dei nuovi Soci; stabilisce l'importo della quota di iscrizione e

della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo presiede alla organizzazione ed al funzionamento dell'Associazione, secondo le disposizioni del presente Statuto.

Spetta altresì al Consiglio Direttivo la cura, la responsabilità e la vigilanza su ogni iniziativa della quale l'Associazione si faccia promotrice o sostenitrice, nonché su ogni altro servizio o strumento informativo o divulgativo della stessa.

Il Consiglio può, inoltre, su proposta del Presidente dell'Associazione costituire un Comitato tecnico-scientifico permanente, composto da almeno tre personalità del mondo accademico, economico, scientifico, professionale, studentesco, sportivo e della cultura in genere.

Potranno essere costituiti anche Comitati tecnico-scientifici aventi carattere temporaneo, allo scopo di pronunciarsi su particolari temi di specifico interesse loro assegnati.

In caso di malattia o di altro impedimento, un Consigliere può farsi rappresentare con delega scritta da altro Consigliere, ma a nessuno può essere concessa più di una delega.

Se un Consigliere non partecipa per tre volte consecutive ai lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, e senza rilasciare delega, il Consiglio stesso può pronunciare la sua decadenza da componente del Consiglio.

Il Consigliere escluso, dimissionario o decaduto, deve essere

sostituito dal primo dei non eletti nella votazione del Consiglio Direttivo in carica e decadrà dalla carica insieme ad esso.

ARTICOLO 11

L'Associazione è rappresentata da un Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, ad eccezione della prima nomina, che spetta ai Soci Fondatori.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, rimane in carica tre anni e può essere rieletto. Egli rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi, della Pubblica Amministrazione e dei privati ed in giudizio.

Il Presidente ha la facoltà di nominare un Comitato operativo che lo coadiuvi nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, scegliendone i componenti fra i membri del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente.

ARTICOLO 12

Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Segretario-Tesoriere:

- stabilisce le modalità di versamento delle quote associative e dei contributi ordinari e straordinari;

- cura il coordinamento tra le varie forme di attività facenti capo ai diversi organi dell'Associazione;

- adempie alle funzioni di Segretario dell'Assemblea dei Soci, dell'Assemblea dei Soci Fondatori e del Consiglio Direttivo;

- ha la cura, la responsabilità e la vigilanza di tutta la situazione finanziaria dell'Associazione;

- è responsabile delle scritture contabili dell'Associazione, e ogni anno, entro il mese di Febbraio, provvede a far redigere il bilancio consuntivo al 31 Dicembre dell'anno precedente.

Il bilancio deve essere sottoposto all'esame dell'Assemblea dei Soci Fondatori, la quale, delibererà sull'approvazione o meno entro il mese di aprile.

ARTICOLO 13

Ogni organo collegiale deve tenere un apposito "Libro dei Verbali", che sarà conservato nella sede dell'Associazione dal Segretario-Tesoriere o da altra persona incaricata.

Detto Libro deve contenere il Verbale di ogni seduta dell'organo cui si riferisce, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ARTICOLO 14

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni costituenti il patrimonio sociale saranno devoluti ad associazioni operanti nel medesimo settore.

ARTICOLO 15

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione

	ne o interpretazione del presente Statuto e che possa formare	
	oggetto di arbitrato, sarà rimessa al giudizio di un Collegio	
	Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, su richie-	
	sta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tri-	
	bunale nel cui circondario ha sede l'Associazione il quale	
	nominerà anche il Presidente del Collegio.	
	Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta	
	giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolan-	
	te per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni	
	formalità di procedura e anche dall'obbligo di deposito del	
	lodo.	
	Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo	
	dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello	
	stesso.	
	Non possono formare oggetto di compromesso o di clausola com-	
	promissoria le controversie nelle quali la legge preveda	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.	
	ARTICOLO SETTIMO	
	Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte quelle pra-	
	tiche ed adempimenti richiesti dalla legge.	
	ARTICOLO OTTAVO	
	Per quanto altro non previsto dal presente atto, si fa rife-	
	rimento alle norme di legge in materia.	
	ARTICOLO NONO	
	Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e di-	

pendenti sono a carico dell'Associazione.

E richiesto io Coadiutore ho

redatto il presente atto del quale ho dato lettura ai Compa-

renti che lo approvano e con me Coadiutore lo sottoscrivono

alle ore diciannove e minuti ventinove.

Consta di cinque fogli scritti

per pagine sedici e quanto fin qui della diciassettesima in

parte da me Coadiutore ed in parte da persona di mia fiducia.

F.TI AMY LENTINI PAGE

ANDREA NANNI

GIUSEPPE BRUNO COADIUTORE